



COMUNE DI LUCCA SICULA

(Libero Consorzio Comunale di Agrigento)

Area Economico Finanziaria

REGOLAMENTO PER LA DEFINIZIONE AGEVOLATA DELLE ENTRATE COMUNALI

Adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, ed in attuazione dell'articolo 1, commi da 102 a 110 della Legge 30 dicembre 2025, n. 199

INDICE

PARTE I – Definizione agevolata delle entrate in riscossione coattiva

Articolo 1 – Oggetto del Regolamento

Articolo 2 – Oggetto della definizione agevolata

Articolo 3 – Dichiarazione di adesione alla definizione agevolata

Articolo 4 – Effetti della definizione agevolata

Articolo 5 – Definizione agevolata degli importi oggetto di rateizzazione

Articolo 6 – Definizione agevolata degli importi inclusi in accordi o piani del consumatore

Articolo 7 – Procedure cautelari ed esecutive in corso

Articolo 8 – Rinuncia al contenzioso pendente

PARTE II – Definizione agevolata delle liti pendenti

Articolo 9 – Oggetto del Regolamento

Articolo 10 – Oggetto della definizione agevolata

Articolo 11 – Termini e modalità di presentazione della domanda

Articolo 12 – Importi dovuti

Articolo 13 – Perfezionamento della definizione

Articolo 14 – Diniego della definizione

Articolo 15 – Sospensione del processo

PARTE III – Conciliazione agevolata dei ricorsi

Articolo 16 – Oggetto del Regolamento

Articolo 17 – Oggetto della conciliazione agevolata

Articolo 18 – Conciliazione agevolata

PARTE IV – Regolarizzazione omessi versamenti rateali

Articolo 19 – Oggetto del Regolamento

Articolo 20 – Oggetto della regolarizzazione

Articolo 21 – Perfezionamento della regolarizzazione

PARTE V – Regolarizzazione omessi versamenti e dichiarazioni

Articolo 22 – Oggetto del Regolamento

Articolo 23 – Oggetto della definizione agevolata

Articolo 24 – Dichiarazione di adesione alla definizione agevolata

Articolo 25 – Effetti della definizione agevolata

Articolo 26 – Entrata in vigore

PARTE I – DEFINIZIONE AGEVOLATA DELLE ENTRATE IN RISCOSSIONE COATTIVA

Articolo 1 – Oggetto

1. La parte I del presente regolamento, adottato nell'ambito della potestà prevista dall'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 ed in attuazione dell'articolo 1, commi da 102 a 110 della legge 30 dicembre 2025, n. 199, disciplina la definizione agevolata delle entrate comunali, anche tributarie, non riscosse a seguito di provvedimenti di ingiunzioni di pagamento di cui al Regio Decreto 14 aprile 1910, n. 639 e di accertamenti esecutivi di cui all'articolo 1, comma 792, legge 27 dicembre 2019, n. 160.

Articolo 2 – Oggetto della definizione agevolata

1. I debiti risultanti da ingiunzioni di pagamento e da accertamenti esecutivi relativi al periodo dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2025 possono essere estinti versando le somme dovute a titolo di capitale e quelle maturate a titolo di rimborso delle spese sostenute dall'ente per le procedure esecutive e cautelari e di notificazione degli atti, in relazione alla data di predisposizione e notifica degli atti oggetto di definizione agevolata.

2. Ai fini della definizione agevolata il debito deve risultare da una o ambedue le seguenti fattispecie:

- a) un'ingiunzione di pagamento emessa entro il 31 dicembre 2025;
- b) un accertamento divenuto esecutivo entro il 31 dicembre 2025;

3. Per le sanzioni amministrative, comprese quelle per violazioni del Codice della strada di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, diverse da quelle irrogate per violazioni tributarie, le disposizioni del presente articolo si applicano limitatamente agli interessi, inclusi quelli di mora, alle maggiorazioni di cui all'articolo 27, sesto comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689, e alle somme maturate a titolo di oneri della riscossione.

4. La definizione agevolata prevista dal presente articolo può riguardare il singolo debito incluso in una ingiunzione di pagamento o accertamento esecutivo.

5. Sono esclusi dalla definizione di cui al comma 1 i crediti derivanti da pronunce di condanna della Corte dei conti.

6. Sono altresì esclusi dalla definizione agevolata di cui al presente regolamento i carichi che, alla data di entrata in vigore del presente regolamento, risultino già affidati all'Agenzia delle Entrate-Riscossione (di seguito "ADER") ai sensi della deliberazione del Consiglio Comunale n. 15 del 18 luglio 2024, con la quale il Comune di Lucca Sicula ha affidato all'ADER l'attività di riscossione coattiva tramite ruolo di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602. Tali carichi, in quanto gestiti mediante ruolo iscritto ai sensi del citato D.P.R. n. 602/1973, non rientrano nell'ambito applicativo della definizione agevolata disciplinata dal presente regolamento, che si riferisce esclusivamente alle ingiunzioni di pagamento ex R.D. n. 639/1910 e agli accertamenti esecutivi ex art. 1, comma 792, L. n. 160/2019. Per detti carichi il contribuente potrà rivolgersi direttamente all'Agenzia delle Entrate-Riscossione per eventuali agevolazioni previste dalla normativa statale vigente.

7. Il Comune di Lucca Sicula, su istanza del debitore da presentarsi entro sessanta (60) giorni dalla data di pubblicazione del presente regolamento sul sito internet istituzionale dell'Ente, comunica nei successivi 30 giorni dal ricevimento dell'istanza, l'ammontare delle pendenze del debitore che possono essere oggetto di definizione agevolata.

Articolo 3 – Dichiarazione di adesione alla definizione agevolata

1. Ai fini della definizione di cui all'articolo 2, il debitore manifesta al Comune di Lucca Sicula la sua volontà di avvalersene, rendendo entro 30 giorni successivi alla notifica delle comunicazioni di cui all'articolo 2, comma 7, apposita dichiarazione, con le modalità e in conformità alla modulistica che lo stesso Comune mette a disposizione sul proprio sito internet nel termine di 30 giorni dalla data di pubblicazione del presente regolamento sul sito internet istituzionale dell'Ente.

In tale dichiarazione il debitore indica altresì il numero di rate nel quale intende effettuare il pagamento.

2. Il Comune di Lucca Sicula, entro i successivi sessanta (60) giorni dalla ricezione della dichiarazione di cui al comma 1, notifica ai debitori che hanno presentato tale dichiarazione l'ammontare complessivo delle somme dovute ai fini della definizione, le modalità di pagamento, nonché l'importo delle singole rate, il giorno e il mese di scadenza di ciascuna di esse, attenendosi ai seguenti criteri:

- a) versamento unico: entro trenta giorni dalla notifica della comunicazione di cui al presente comma;
 - b) ovvero, versamento nel numero massimo di dodici rate, con rata minima ammissibile pari ad euro 100,00 (cento/00), la prima delle quali di importo pari al 10 per cento delle somme complessivamente dovute ai fini della definizione, con scadenza entro trenta giorni dalla notifica della comunicazione di cui al presente comma, e le restanti rate, di pari ammontare, con scadenza il giorno 31 dei mesi di marzo, giugno, settembre e dicembre di ciascun anno a decorrere dall'anno 2026.
3. Nel caso di versamento dilazionato in rate si applicano, a decorrere dal giorno successivo alla scadenza della prima rata, gli interessi al tasso legale vigente.
4. Con la comunicazione di cui al comma 2, il Comune di Lucca Sicula indica anche l'eventuale diniego alla definizione agevolata, totale e parziale.

Articolo 4 – Effetti della definizione agevolata

- 1. Il pagamento della prima o unica rata delle somme dovute ai fini della definizione determina, limitatamente ai debiti definibili, la revoca automatica dell'eventuale dilazione precedentemente accordata ancora in essere.
- 2. In caso di mancato ovvero di insufficiente o tardivo versamento, superiore a dieci giorni rispetto alla scadenza stabilita, dell'unica rata ovvero di una di quelle in cui è stato dilazionato il pagamento delle somme, la definizione non produce effetti. In tal caso, relativamente ai debiti per i quali la definizione non ha prodotto effetti, i versamenti effettuati sono acquisiti a titolo di acconto ai fini del calcolo dell'importo complessivamente dovuto.

Articolo 5 – Definizione agevolata degli importi oggetto di rateizzazione

- 1. La facoltà di definizione prevista dall'articolo 2 può essere esercitata anche dai debitori che hanno già pagato parzialmente, anche a seguito di provvedimenti di dilazione emessi dal Comune di Lucca Sicula, le somme dovute relativamente alle ingiunzioni di pagamento ed agli accertamenti esecutivi di cui all'articolo 2, comma 2. In tal caso, ai fini della determinazione dell'ammontare delle somme da versare ai sensi dell'articolo 3, comma 2, non si tiene conto degli importi già versati a titolo di sanzioni ed interessi, compresi quelli di dilazione, che restano definitivamente acquisiti e non sono rimborsabili.
- 2. A seguito della presentazione della dichiarazione di cui all'articolo 3, comma 1, sono sospesi, per i debiti oggetto della domanda di definizione, fino alla scadenza della prima o unica rata delle somme dovute, gli obblighi di pagamento

derivanti da precedenti dilazioni in essere relativamente alle rate in scadenza in data successiva alla data di presentazione della domanda di definizione.

Articolo 6 – Definizione agevolata degli importi inclusi in accordi o piani del consumatore

1. Sono compresi nella definizione agevolata di cui all'articolo 2, comma 1, anche i debiti che rientrano nei procedimenti instaurati a seguito di istanza presentata dai debitori ai sensi del capo II, sezione prima, della legge 27 gennaio 2012, n. 3, o della parte prima, titolo IV, capo II, sezioni II e III, del codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza, di cui al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, con la possibilità di effettuare il pagamento del debito, anche falcidiato, con le modalità e nei tempi eventualmente previsti nel decreto di omologazione.

Articolo 7 – Procedure cautelari ed esecutive in corso

1. Il Comune di Lucca Sicula, relativamente ai debiti definibili, dopo la presentazione della domanda di cui all'articolo 3, comma 1, non può avviare nuove azioni esecutive ovvero iscrivere nuovi fermi amministrativi e ipoteche, fatti salvi i fermi amministrativi e le ipoteche già iscritti alla data di presentazione della dichiarazione suddetta, e non può altresì proseguire le procedure di recupero coattivo precedentemente avviate, a condizione che non si sia ancora tenuto il primo incanto con esito positivo.

Articolo 8 – Rinuncia al contenzioso pendente

1. Nella dichiarazione di cui all'articolo 3, comma 1, il debitore indica in modo esaustivo l'eventuale pendenza di giudizi aventi ad oggetto i carichi in essa ricompresi e assume l'impegno a rinunciare agli stessi giudizi. Il debitore deposita istanza di rinuncia al contenzioso ai sensi dell'articolo 42 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, e dal 1° gennaio 2027 ai sensi dell'articolo 93 del decreto legislativo 14 novembre 2024, n. 175, nei trenta giorni successivi alla scadenza del pagamento della prima o unica rata, allegando la relativa quietanza di pagamento. La dichiarazione di volersi avvalere del beneficio della definizione agevolata, allegata all'istanza di rinuncia al ricorso, produce l'effetto di accettazione da parte del Comune di Lucca Sicula della rinuncia al ricorso ed accordo tra le parti per la compensazione delle spese di lite. La mancata indicazione di giudizi in essere comporta l'inefficacia della definizione agevolata con riferimento ai carichi coinvolti. Nell'ipotesi in cui l'impugnazione sia stata proposta dal Comune di Lucca Sicula, con la presentazione della suddetta dichiarazione il debitore si impegna ad accettare, con compensazione delle spese di lite, l'atto di rinuncia che sarà depositato dal Comune medesimo, allegando la quietanza di pagamento della prima o unica rata.

2. Il mancato deposito dell'istanza di rinuncia al ricorso da parte del debitore, o la mancata accettazione della rinuncia dell'ente impositore, determina l'inefficacia della definizione agevolata con riferimento ai debiti di cui al contenzioso in questione ed i versamenti effettuati sono acquisiti a titolo di acconto dell'importo complessivamente dovuto.

PARTE II – DEFINIZIONE AGEVOLATA DELLE LITI PENDENTI

Articolo 9 – Oggetto del Regolamento

1. La parte II del presente regolamento, adottato nell'ambito della potestà prevista dall'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 ed in attuazione dell'articolo 1, commi da 102 a 110 della legge 30 dicembre 2025, n. 199, disciplina la definizione agevolata delle controversie tributarie pendenti al 1° gennaio 2026.

Articolo 10 – Oggetto della definizione agevolata

1. Oggetto della definizione agevolata sono le controversie tributarie pendenti, in ogni stato e grado del giudizio, compreso quello in cassazione ed anche a seguito di rinvio, il cui ricorso introduttivo sia stato notificato al Comune di Lucca Sicula in qualità di ente impositore entro la data del 1° gennaio 2026. Per “Comune impositore” si intende il Comune di Lucca Sicula, per quanto attiene l'ICI, l'IMU, la TARES, la TARI, la TASI, il Canone Unico Patrimoniale (CUP) e le altre entrate tributarie e patrimoniali di competenza comunale. Sono escluse dalla definizione di cui alla presente Parte le controversie relative ai carichi già affidati all'Agenzia delle Entrate-Riscossione ai sensi della deliberazione del Consiglio Comunale n. 15 del 18 luglio 2024.

2. La definizione agevolata è ammessa per le controversie attribuite alla giurisdizione tributaria in cui è parte il Comune di Lucca Sicula in qualità di ente impositore, così come definito dal precedente comma.

3. La definizione agevolata non è ammessa per le controversie relative ai dinieghi al rimborso, espressi o taciti.

Articolo 11 – Termini e modalità di presentazione della domanda

1. La domanda di definizione agevolata della controversia di cui all'articolo 10 deve essere presentata entro sessanta (60) giorni dalla data di pubblicazione sul sito istituzionale dell'Ente del presente regolamento. La domanda, da redigersi su modello predisposto dal Comune di Lucca Sicula e resa disponibile sul sito internet istituzionale dell'Ente entro trenta (30) giorni dall'approvazione del presente regolamento, deve essere presentata a mezzo posta elettronica certificata (PEC) ovvero consegnata direttamente agli uffici dell'Area Economico Finanziaria del Comune di Lucca Sicula per il tramite dell'Ufficio Protocollo del comune di Lucca Sicula.

2. La domanda deve contenere:

a) i dati identificativi del ricorrente e del suo eventuale rappresentante;

b) l'indicazione dell'atto impugnato, dell'organo giurisdizionale presso il quale pende la controversia, del numero di registro generale del ricorso e dello stato e grado del giudizio;

c) la dichiarazione di non aver già beneficiato di altra definizione agevolata per la medesima controversia;

d) l'indicazione del numero di rate prescelto per il pagamento.

3. Il Comune di Lucca Sicula, sulla base dei criteri stabiliti nel presente regolamento, nei successivi sessanta (60) giorni dalla presentazione della domanda di definizione agevolata della controversia da parte del contribuente, comunica allo stesso l'entità delle somme agevolabili e le scadenze relative ai versamenti da effettuare secondo quanto stabilito nel presente regolamento.

Articolo 12 – Importi dovuti

1. Per la definizione agevolata delle controversie di cui all'articolo 10, il valore della controversia è determinato dal tributo al netto delle sanzioni e degli interessi. L'importo dovuto è commisurato all'esito dell'ultima o unica pronuncia giurisdizionale non cautelare depositata alla data del 1° gennaio 2026, ovvero, in mancanza, allo stato della lite alla medesima data, secondo i criteri di seguito indicati:

a) si versa il 100 per cento del tributo/i contestato/i nel caso in cui, alla data del 1° gennaio 2026, penda il ricorso introduttivo e non sia stata ancora depositata alcuna sentenza non cautelare;

b) si versa il 100 per cento della quota di tributo/i risultata dovuta e il 40 per cento della quota di tributo/i annullata, nel caso in cui, alla data del 1° gennaio 2026, sia stata depositata una sentenza di primo grado con esito parzialmente favorevole al Comune di Lucca Sicula e parzialmente favorevole al contribuente;

c) si versa il 40 per cento del tributo/i contestato/i nel caso in cui, alla data del 1° gennaio 2026, sia stata depositata una sentenza di primo grado integralmente favorevole al contribuente;

d) si versa il 100 per cento del tributo/i contestato/i nel caso in cui, alla data del 1° gennaio 2026, sia stata depositata una sentenza di primo grado integralmente favorevole al Comune di Lucca Sicula;

e) si versa il 15 per cento della quota di tributo/i ancora in contestazione nel caso in cui, alla data del 1° gennaio 2026, sia stata depositata una sentenza di secondo grado integralmente favorevole al contribuente;

f) si versa il 100 per cento della quota di tributo/i risultata dovuta e il 15 per cento della quota di tributo/i annullata, nel caso in cui, alla data del 1° gennaio 2026, sia stata depositata una sentenza di secondo grado con esito parzialmente favorevole al Comune di Lucca Sicula e parzialmente favorevole al contribuente;

g) si versa il 100 per cento del tributo contestato nel caso in cui, alla data del 1° gennaio 2026, sia stata depositata una sentenza di secondo grado integralmente favorevole al Comune di Lucca Sicula;

h) nel caso di pendenza del giudizio innanzi alla Corte di Cassazione, si versa:

1. il 15 per cento del tributo/i ancora in contestazione, se l'ultima o unica pronuncia giurisdizionale non cautelare depositata è integralmente favorevole al contribuente;

2. il 100 per cento della quota di tributo/i risultata dovuta e il 15 per cento della quota di tributo/i annullata, se l'ultima o unica pronuncia giurisdizionale non cautelare depositata è parzialmente favorevole al Comune di Lucca Sicula e parzialmente favorevole al contribuente;

3. il 100 per cento del tributo/i contestato/i, se l'ultima o unica pronuncia giurisdizionale non cautelare depositata è integralmente favorevole al Comune di Lucca Sicula.

2. Ai fini del presente articolo, nei casi di soccombenza reciproca o di accoglimento parziale, la definizione si applica distintamente alle singole quote di tributo/i risultati confermate o annullate dalla pronuncia giurisdizionale, assumendo come base di calcolo gli importi espressamente desumibili dal dispositivo e dalla motivazione della sentenza ovvero, in mancanza, dagli atti di causa e dalle domande delle parti.

3. Le sanzioni non sono dovute se il valore della controversia è rappresentato esclusivamente da esse.

4. Gli importi dovuti possono essere versati in un'unica soluzione ovvero in un massimo di dodici rate trimestrali di pari importo. Sulla prima o unica rata non sono dovuti interessi; sulle rate successive alla prima si applicano gli interessi al tasso legale vigente.

Articolo 13 – Perfezionamento della definizione

1. La definizione agevolata si perfeziona con la presentazione della domanda di cui all'articolo 11 e con il pagamento integrale, nei termini prescritti, dell'intero importo dovuto ai sensi dell'articolo 12 ovvero della prima rata in caso di pagamento rateale.
2. A seguito della presentazione della domanda di definizione, il processo è sospeso su istanza del contribuente, che attesta la presentazione della domanda stessa presso l'organo giurisdizionale competente.
3. Il mancato pagamento, totale o parziale, di una delle rate successive alla prima, nei termini indicati, comporta la decadenza dalla definizione agevolata e la ripresa della riscossione per le somme residue.
4. Non è dovuto il rimborso di eventuali importi già corrisposti a qualsiasi titolo in pendenza di giudizio, purché non eccedenti quelli dovuti ai fini della definizione.
5. Le controversie definite ai sensi del presente regolamento non possono formare oggetto di ulteriore impugnazione.
6. La definizione non può essere perfezionata nei casi in cui sia intervenuta, alla data del pagamento, una pronuncia giurisdizionale definitiva favorevole al Comune di Lucca Sicula.

Articolo 14 – Diniego della definizione

1. Il Comune di Lucca Sicula, entro sessanta giorni dalla presentazione della domanda, può notificare al contribuente un diniego della definizione agevolata, totale o parziale, con atto motivato.
2. Il diniego è impugnabile entro sessanta giorni dalla sua notificazione dinanzi alla Corte di Giustizia Tributaria di primo grado territorialmente competente.

Articolo 15 – Sospensione del processo

1. I processi pendenti per i quali è stata presentata domanda di definizione agevolata sono sospesi su istanza del contribuente, che produce in giudizio copia della documentazione attestante la presentazione della domanda.
2. L'estinzione del giudizio è dichiarata dall'organo giurisdizionale, con decreto, su istanza di parte, subordinatamente alla trasmissione della quietanza attestante l'integrale pagamento delle somme dovute ai fini della definizione. Il Comune di Lucca Sicula può altresì presentare autonoma istanza di estinzione del giudizio dopo aver verificato il perfezionamento della definizione.

PARTE III – CONCILIAZIONE AGEVOLATA DEI RICORSI

Articolo 16 – Oggetto del Regolamento

1. La Parte III del presente regolamento disciplina la conciliazione agevolata delle controversie tributarie pendenti ai sensi dell'articolo 1, commi da 102 a 110 della legge 30 dicembre 2025, n. 199.

Articolo 17 – Oggetto della conciliazione agevolata

1. Sono oggetto della conciliazione agevolata le controversie tributarie pendenti in ogni grado di giudizio il cui ricorso introduttivo sia stato notificato entro il 1° gennaio 2026 al Comune di Lucca Sicula in qualità di ente impositore.
2. Sono escluse dalla conciliazione agevolata le controversie relative a dinieghi di rimborso, espressi o taciti, e le controversie aventi ad oggetto atti di riscossione o ingiunzioni di pagamento privi di un atto impositivo presupposto autonomamente impugnabile.

Articolo 18 – Conciliazione agevolata

1. Ai fini della conciliazione agevolata, le sanzioni irrogate si applicano nella misura ridotta del 5 per cento del minimo previsto dalla legge in caso di perfezionamento della conciliazione nel corso del primo grado di giudizio, nella misura del 10 per cento del minimo previsto dalla legge in caso di perfezionamento nel corso del secondo grado di giudizio, e nella misura del 15 per cento del minimo previsto dalla legge in caso di perfezionamento nel corso del giudizio innanzi alla Corte di Cassazione.
2. La proposta di conciliazione agevolata può essere avanzata dal contribuente ovvero dal Comune di Lucca Sicula, tramite il funzionario responsabile. Sulla proposta si pronuncia il competente Ufficio dell'Area Economico Finanziaria del Comune di Lucca Sicula entro sessanta (60) giorni dal ricevimento della stessa.
3. L'accordo conciliativo deve essere raggiunto entro la data fissata per la trattazione del ricorso e, in ogni caso, entro il termine del 31 dicembre 2026.

PARTE IV – REGOLARIZZAZIONE OMESSI VERSAMENTI RATEALI

Articolo 19 – Oggetto del Regolamento

1. La Parte IV del presente regolamento disciplina la regolarizzazione degli omessi versamenti rateali relativi ai tributi ed alle entrate comunali, ai sensi dell'articolo 1, commi da 102 a 110 della legge 30 dicembre 2025, n. 199.

Articolo 20 – Oggetto della regolarizzazione

1. Possono essere regolarizzati, ai sensi del presente regolamento, gli omessi versamenti delle rate degli importi dovuti a seguito di accordi conclusi entro il 31 dicembre 2025 in sede di accertamento con adesione, di mediazione o di conciliazione giudiziale, mediante il versamento integrale delle rate non pagate.
2. Sono escluse dalla regolarizzazione le rate il cui mancato pagamento abbia già determinato la decadenza dalla rateizzazione con integrale ripresa della riscossione coattiva, qualora alla data di entrata in vigore del presente regolamento i relativi procedimenti coattivi siano già stati avviati.

Articolo 21 – Perfezionamento della regolarizzazione

1. La regolarizzazione si perfeziona con il versamento integrale delle rate non corrisposte, delle sanzioni ridotte nella misura del 3 per cento delle rate non versate e degli interessi legali maturati dalla data di scadenza di ciascuna rata fino alla data del versamento, entro il termine di novanta giorni dalla data di pubblicazione sul sito istituzionale dell'Ente della delibera di approvazione del presente regolamento.
2. A seguito della regolarizzazione di cui al comma 1, i versamenti effettuati si considerano definitivamente acquisiti e non sono rimborsabili. Il piano di rateizzazione originario si intende regolarizzato ad ogni effetto di legge.

PARTE V – REGOLARIZZAZIONE OMESSI VERSAMENTI E DICHIARAZIONI

Articolo 22 – Oggetto

1. La parte V del presente regolamento disciplina la regolarizzazione agevolata degli omessi o insufficienti versamenti e delle dichiarazioni omesse o infedeli relative a tributi ed entrate patrimoniali del Comune di Lucca Sicula, ai sensi dell'articolo 1, commi da 102 a 110 della legge 30 dicembre 2025, n. 199.

Articolo 23 – Oggetto della definizione agevolata

1. Rientrano nell'ambito di applicazione del presente regolamento i seguenti tributi e le seguenti entrate patrimoniali del Comune di Lucca Sicula:

- a) Imposta Municipale Propria (IMU), con esclusione della quota di spettanza erariale per gli immobili di categoria catastale D;
- b) Tassa sui Rifiuti (TARI), con esclusione del Tributo per l'Esercizio delle Funzioni Ambientali (TEFA) di spettanza provinciale;
- c) Canone Unico Patrimoniale (CUP) di cui alla legge 27 dicembre 2019, n. 160, con esclusione dell'indennità per occupazioni o impianti abusivi di cui all'articolo 1, comma 821, lettera g), della medesima legge, avente natura tariffaria e non sanzionatoria.

2. La regolarizzazione di cui al presente regolamento riguarda i tributi e le entrate di cui al comma 1 per le annualità di imposta dal 2020 al 2025.

3. La regolarizzazione è ammessa per gli omessi o parziali versamenti, anche spontanei, nonché per le dichiarazioni omesse o infedeli per le quali, alla data di presentazione della dichiarazione di adesione di cui all'articolo 24, non sia stato ancora notificato un atto di accertamento.

Articolo 24 – Dichiarazione di adesione alla definizione agevolata

1. Ai fini della regolarizzazione, il contribuente manifesta la propria volontà rendendo apposita dichiarazione entro il termine di sessanta (60) giorni dalla data di pubblicazione sul sito istituzionale dell'Ente della delibera di approvazione del presente regolamento. La dichiarazione deve essere presentata secondo le modalità e mediante la modulistica predisposta dal Comune di Lucca Sicula e resa disponibile sul sito internet istituzionale dell'Ente entro quindici giorni dall'approvazione del presente regolamento.

2. Nella dichiarazione il contribuente indica:

- a) le annualità e le tipologie di entrate per le quali intende avvalersi della regolarizzazione;
- b) il numero di rate prescelto per il pagamento;
- c) gli elementi necessari per la determinazione degli importi dovuti, con allegazione, ove necessario, della dichiarazione omessa o rettificativa.

3. Il Comune di Lucca Sicula, entro i trenta (30) giorni successivi alla presentazione della dichiarazione, notifica al contribuente l'ammontare complessivo delle somme dovute ai fini della regolarizzazione, le modalità di pagamento, nonché l'importo delle singole rate e le rispettive scadenze, attenendosi ai seguenti criteri:

a) versamento unico: entro trenta giorni dalla notifica della comunicazione di cui al presente comma;

b) ovvero, versamento in un numero massimo di dodici rate trimestrali di pari importo, importo minimo ammissibile euro 100,00, con scadenza il giorno 31 dei mesi di marzo, giugno, settembre e dicembre di ciascun anno a decorrere dall'anno 2026. La prima rata deve essere versata entro trenta giorni dalla notifica della comunicazione di cui al presente comma. Sulle rate successive alla prima si applicano gli interessi al tasso legale vigente.

Articolo 25 – Effetti della definizione agevolata

1. La regolarizzazione comporta il pagamento integrale del tributo o dell'entrata patrimoniale dovuta per le annualità indicate nella dichiarazione, con esclusione integrale delle sanzioni e degli interessi, ad eccezione degli interessi di rateizzazione di cui all'articolo 24, comma 3, lettera b).

2. Il pagamento dell'unica rata o della prima rata determina la sospensione dei procedimenti di accertamento eventualmente pendenti per le annualità e le entrate oggetto di regolarizzazione. Il perfezionamento della definizione, avvenuto con il pagamento integrale, determina l'estinzione dei medesimi procedimenti.

3. In caso di mancato ovvero di insufficiente o tardivo versamento, superiore a cinque giorni rispetto alla scadenza stabilita, dell'unica rata ovvero di una di quelle in cui è stato dilazionato il pagamento, la regolarizzazione non produce effetti. In tal caso i versamenti effettuati sono acquisiti a titolo di acconto delle somme complessivamente dovute.

DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 26 - Entrata in Vigore

Il presente regolamento entra in vigore dal momento della sua pubblicazione sul sito istituzionale del comune di Lucca Sicula.

Lucca Sicula, 21/04/2026